

COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 24 del 18-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa:

Valutato l'art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale "Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1 comma1°, l'autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";

Visto il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

Recepito il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

Visti:

- il DPCM del 08.03.2020 che integra ulteriormente le disposizioni attuative del D.L. Del 23.02.2020;
- il DPCM dell' 11.03.2020 che stabilisce la chiusura della maggior parte delle attività commerciali ad esclusione di quelle previste espressamente negli Allegati 1 e 2 del decreto;

Viste le ordinanze del 06.03.2020 n.8 e dell'08.03.2020 n. 9 e successive del Presidente della Giunta regionale toscana;

Viste le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto"Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con prot. COVID/0010656 del 03/03/2020;

Vista la propria precedente ordinanza n. 19 del 9 marzo 2020;

Verificato che attualmente non risultano casi positivi al virus nel territorio comunale;

Considerato che nel corso della dei prosimi giorni, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale , è previsto il periodo di maggior carattere diffusivo del virus ;

Considerato che pertanto si ritiene opportuno adottare ad integrazione della precedente ordinanza n.19 del 9 marzo 2020 ulteriori provvedimenti precauzionali al fine di limitare i contatti tra la popolazione che potrebbero costituiire occasioni di incremento o favore per la diffusione del contagio da COVID-19 fatte salve le disposizioni vigenti impartite delle competenti superiori Autorità;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

- in via preacauzionale **fino al 3 aprile 2020,** in attesa di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte, le seguenti ulteriori misure precauzionali da valere sull'intero territorio comuanle che si aggiungono ed integrano a quelle già disposte con la propria precedente ordinaza n.19/2020:
- la sospensione del mercato settimanale del martedì su area pubblica in piazza S. Lorenzo;
- la chiusura al pubblico **di parchi e giardini comunali** -sono consentiti i soli interventi di manutenzione del verde da parte delle ditte specializzate affidatarie del servizio con l'adozione di tutte le misure di protezione personale previste;
- il divieto di utilizzo di giochi ludici ed attrezzi sportivi collocati anche isolatamente sul territorio comunale;
- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali. Sono garantite solo le operazioni di accoglimento e sepoltura delle salme. Sono sospesi anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cappelle e sepolcreti all'interno dei cimiteri comunali essendo garantiti solo gli interventi indifferibili e urgenti necessari ad assicurare la pubblica incolumità;

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni vigenti impartite delle competenti Autorità .

Si ricorda che le uscite ammesse sono consentite singolarmente e per il termpo strettamente necessario.

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 o in alternativa entro 120 giorni con Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificatamente violazione dell'art. 650 c.p.

DEMANDA

Alla Polizia Locale il controllo e il rispetto della presente ordinanza anche con incremento dei controlli sull'intero territorio comunale dell'osservanza delle dispozioni impartite da tutte le Autorità competenti.

DISPONE

Che la presente	ordinanza	venga	trasmessa	ai	soggetti	interessati	e que	lli sotto	riportati	per	quanto	di
competenza:												

Polizia Locale sede;

Stazione dei Carabinieri di Fauglia;

Prefettura di Pisa;

Regione Toscana;

Usl Toscana Nord Ovest;

Inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e ne sia data pubblicità attraverso il sito internet e i canali social istituzionali.

IL SINDACO

Alberto Lenzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.